

DLgs. 30.4.1992 n. 285 (S.O. n. 74 G.U. 18.5.1992 n. 114)  
Nuovo codice della strada <sup>(1)</sup>

Il presente provvedimento è in vigore dal 1.1.1993

Note:

*(1) Le denominazioni degli uffici, dei Ministeri e dei Ministri presenti nel decreto sono state modificate dall'art. 17, DLgs. 15.1.2002 n. 9.*

## **Art. 94 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario**

### **Art. 94 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario (1)**

**1.** In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

**2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione. (2)**

**3.** Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 705 a € 3.526 (3).

**4.** Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 353 a € 1.762 (3).

**4 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (4)**

**5.** La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni **previste nei commi 4 e 4-bis** (5) ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

**6.** Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

**7.** Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

**8.** In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo

fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

---

Note:

**(1)** Articolo prima modificato dall'art. 42, DLgs. 10.9.1993 n. 360, pubblicato in G.U. 15.9.1993 n. 217, S.O., e poi sostituito dall'art. 17, L. 27.12.1997 n. 449.

**(2)** Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 29.7.2010 n. 120, pubblicata in G.U. 29.7.2010 n. 175, S.O. n. 171, con la decorrenza indicata nel successivo comma 6.

Testo precedente: "L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza."

**(3)** Sanzione aggiornata dall'art. 1, comma 1, DM 19.12.2012, pubblicato in G.U. 31.12.2012 n. 303, a decorrere dall'1.1.2013.

Per i precedenti aggiornamenti si vedano:

- per il biennio 2011-2012, il DM 22.12.2010, pubblicato in G.U. 31.12.2010 n. 305;

- per il biennio 2009-2010, il DM 17.12.2008, pubblicato in G.U. 30.12.2008 n. 303.

**(4)** Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 29.7.2010 n. 120, pubblicata in G.U. 29.7.2010 n. 175, S.O. n. 171.

**(5)** Le parole "previste nei commi 4 e 4-bis" sono state sostituite alle precedenti "previste nel comma 4" dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 29.7.2010 n. 120, pubblicata in G.U. 29.7.2010 n. 175, S.O. n. 171.